



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 17-12-19

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE
(ART. 20 T.U.S.P.).

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANSANDRI PAOLO ROBERTO	P	ZINI FABIO	P
Corbella Enrico	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	P
Stringa Angela	P	CAPITTINI NICCOLO'	P
BUONTEMPO SEBASTIANO	A	CEI ALESSANDRA	P
CERRI GIANLUCA	P	ORBELLI BIROLI DARIO	A
MANCANO ANTONIO	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor ANSANDRI PAOLO ROBERTO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dott. CINGOLANI MARIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to MONTINI SERENA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONTINI SERENA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO CHE il Comune di Pieve del Cairo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO CHE l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pieve del Cairo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

DATO ATTO che il Comune di Pieve del Cairo alla data del 31/12/2018 deteneva partecipazioni nelle seguenti Società di cui si riportano le principali informazioni di carattere economico-finanziario e concernenti l'oggetto sociale:

Denominazione: GAL LOMELLINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma Societaria: S.r.l.

Promozione e valorizzazione del territorio

P.IVA: 02330760188

Data costituzione: 2009

Quota % Ente: 1,88%

Denominazione: GAL RISORSA LOMELLINA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma Societaria: S.c.a.r.l.

Promozione e valorizzazione del territorio

P.IVA: 02683570184

Data costituzione: 2017

Quota % Ente: 0,87%

Denominazione: CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA C.E.V.

Forma Societaria: Consorzio

Coordinamento dell'attività dei consorziati fungendo da organizzazione comune per l'acquisto, la distribuzione, l'erogazione e la vendita dei ogni fonte di energia

P.IVA: 03274810237

Data costituzione: 2002

Quota % Ente: 0,09%

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO, esercitando la funzione propositiva di cui all'art. 48, comma 2, del TUEL, di invitare il Sindaco, quale rappresentante del Comune presso le succitate

Società, a chiedere alle stesse di valutare la possibilità di ridurre i costi di gestione nonché di sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società GAL Lomellina S.r.l.;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTI:

- il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli espressi dai Funzionari Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pieve del Cairo alla data del 31.12.2018, accertandole come segue:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA	VALORE QUOTA PARTECIPAZIONE	% PARTECIPAZIONE DIRETTA
GAL Lomellina S.r.l.	02330760188	€ 1.000,00	1,88%
GAL Risorsa Lomellina S.c.r.l.	02683570184	€ 100,00	0,87%
Consorzio Energia Veneto in sigla C.E.V.	03274810237	€ 100,00	0,09%

2. **DI PRECISARE CHE** tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. **DI INVITARE** il Sindaco, quale rappresentante del Comune di Pieve del Cairo, presso le succitate Società, a chiedere alle stesse di valutare la possibilità di ridurre i costi di gestione nonché di sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società GAL Lomellina S.r.l.;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Pieve del Cairo;
5. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE con voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ANSANDRI PAOLO ROBERTO
MARIANO

Il Segretario
F.to Dott. CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 7/01/2020, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Angela Dallera

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-01-2020

Responsabile del Servizio
F.to Dott. Angela Dallera

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Angela Dallera